



**COMUNE DI LAMA MOCOGNO**  
**(Provincia di Modena)**

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO**

**N. 11**

Per determinazione del Sindaco ai sensi dell'art. 39 comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 si è riunito il Consiglio Comunale **nell'anno 2024**, addì **20** del mese di **aprile** alle ore **11:05**, in adunanza ORDINARIA PRIMA CONVOCAZIONE in modalità mista tramite presenza fisica presso la Sala Consiliare "A. Lorenzini" e/o videoconferenza registrata con successiva pubblicazione sul sito istituzionale come da regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali del Comune di Lama Mocogno in modalità telematica approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 29/04/2022, previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui agli artt. 11 e 12 del regolamento del Consiglio comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

		<b>Presenti / Assenti</b>	<b>In collegamento</b>
PASINI GIOVANNI BATTISTA	SINDACO	Presente	
CANOVI FABIO	VICESINDACO	Presente	
BALLOTTI FABIO	CONSIGLIERE	Presente	
CAVALLETTI WAINER	CONSIGLIERE	Assente	
BURGONI RICCARDO	CONSIGLIERE	Presente	
MENANI ANGELO	CONSIGLIERE	Presente	
BENASSI STEFANIA	CONSIGLIERE	Presente	
TAZZIOLI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente	
GALLI VINCENZO	CONSIGLIERE	Presente	X
RICCHI FILIPPO	CONSIGLIERE	Assente	
BOILINI IVANO	CONSIGLIERE	Presente	

Consiglieri presenti n. 9

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Dott.ssa ANTONIONI ANNALISA, in presenza.

Il Sig. PASINI GIOVANNI BATTISTA, Sindaco assume la Presidenza ai sensi dell'art. 39, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dell'adunanza e riconosce la legalità dichiarata aperta la seduta, designando a scrutatori i Sigg. -----

L'ordine del giorno diramato ai Consiglieri ai sensi degli artt. 11, 12 e 13 del regolamento del Consiglio comunale porta la trattazione dell'oggetto sottoindicato, coi documenti necessari.

**OGGETTO**

**PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI. TARIFFE TARI ANNO 2024. PROVVEDIMENTI**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali, e composta da tre distinti tributi: Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738 della Legge n.160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC), istituita con L.n.147/2013, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.
- l'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*»;
- la determinazione ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 2, comma 2.2, della determinazione ARERA n. 2/2021-DRIF del 4 novembre 2021, definisce gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria, nonché le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, oltre a contenere chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.
- l'art. 1 comma 654 della legge n.147/2013 stabilisce, in ogni caso, che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1 comma 702 della Legge n. 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D. L. 228/2021, convertito dalla Legge n. 15/2022, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge n. 214/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n.34/2019, convertito dalla Legge n. 58/2019: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse*

*nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, convertito dalla Legge n. 58/2019: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n.58/2019, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

VISTA la delibera del 03 agosto 2021 363/2021/R/RIF, l'Autorità sui rifiuti ARERA ha approvato l'MTR-2, introducendo nuovi criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2023/2024/2025, introducendo come novità più rilevante il calcolo per le tariffe a cancello per gli impianti del ciclo integrato dei rifiuti. La stessa delibera ha previsto con gli articoli 8.5 e 8.6 che *“al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa”;*

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 666, della Legge n.147/2013 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana; il tributo provinciale così richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
  - a) □□1,□, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
  - b) □□2,□, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

TENUTO CONTO, inoltre, che nel territorio in cui opera il Comune di Lama Mocogno è presente e operante ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti), in qualità di Ente di Governo dell'Ambito Territoriale, così come previsto ai sensi del D.L. n.13/2011, convertito dalla Legge n. 148/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente Territorialmente Competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

#### CONSIDERATI:

- l'istruttoria condotta da Atersir sui costi consuntivi 2022 del Gestore e dei Comuni in coerenza con quanto stabilito dal metodo tariffario (MTR2), e validati dalla stessa agenzia;
- l'aggiornamento del P.E.F. gestore definito ai sensi del contratto di servizio stipulato in esito alla gara;
- il risultato dei costi previsionali individuati nel P.E.F. elaborato in precedenza per il quadriennio 2022/2025 e quelli effettivamente sostenuti e da sostenere per la copertura integrale del costo del servizio rifiuti;

PRESO ATTO che ATERSIR, con deliberazione del Consiglio d'Ambito nr. 46 del 17/05/2022, ha approvato la predisposizione del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il quadriennio 2022 - 2025 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Modena, comprendente il P.E.F. del Comune di Lama Mocogno e che, successivamente, con deliberazione nr. 35 del 15/4/2024 ha approvato la proposta di pianificazione tariffaria 2024 resasi necessaria per i motivi di cui sopra;

VALUTATO che nessun potere autoritativo permane in capo agli organi dell'Amministrazione comunale relativamente ai Piani economici finanziari relativi alla gestione dei rifiuti e che gli stessi rappresentano l'indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe così come disposto dal comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013 ai sensi del quale *“Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente”*;

CONSIDERATO che non è possibile, fatti salvi interventi specifici del legislatore e condizioni oggettive che possano verificarsi, modificare successivamente le tariffe e che la mancata approvazione comporta una automatica applicazione delle tariffe dell'anno precedente (principio della ultrattività delle aliquote e tariffe dell'anno precedente, art. 1 comma 169 legge 296/2006);

ESAMINATA la documentazione prodotta da ATERSIR relativamente al P.E.F. 2022 - 2025 del Comune di Lama Mocogno ed effettuate le analisi ed i confronti tra i dati in essa contenuti;

PRESO ATTO che per l'anno 2024 il costo complessivo determinato nel P.E.F. 2022-2025 ammonta a euro 675.549,00, importo che definisce altresì il valore del montante per la determinazione delle tariffe;

RILEVATO che:

- in considerazione di quanto contenuto nella documentazione prodotta da ATERSIR si ritiene opportuno diminuire per l'anno 2024 le tariffe della TARI nella misura del 1,5% rispetto a quanto deliberato con precedente atto di Consiglio Comunale n. 15 del 27/04/2023;
- il comune di Lama Mocogno ha da sempre applicato il metodo di commisurazione del tributo alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alle tipologie delle attività svolte nonché al costo del servizio rifiuti (c.d. metodo TARSU) e che la vigente disciplina TARI ha sostanzialmente confermato;
- le tariffe TARI, come precedentemente detto, sono determinate sulla base di quanto stabilito dal D.lgs. 507/1993 e dal Regolamento Comunale con le stesse modalità che erano previste in precedenza per la Tassa Rifiuti solidi Urbani (TARSU) e per l'anno 2013 per la TARES;

TENUTO CONTO delle valutazioni tecniche e delle analisi effettuate in sede di istituzione della TARSU in merito ai coefficienti di produttività dei rifiuti;

RITENUTO per quanto sopra esposto di confermare il sistema tributario in uso;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e allegato al presente atto;

SENTITI:

- l'illustrazione dei suoi contenuti da parte del Sindaco;
- l'intervento del capogruppo di minoranza Sig. Galli Vincenzo;
- il successivo intervento del consigliere di minoranza Sig. Boilini Ivano il quale effettua una osservazione in merito alla raccolta differenziata e chiede chiarimenti alla Responsabile del Settore "Economico-Finanziario" la quale, presente in aula, fornisce la risposta;
- l'intervento conclusivo del Sindaco;

il tutto come risulta da registrazione effettuata ai sensi dell'art. 11, comma 3, del regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali del Comune di Lama Mocogno in modalità telematica approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 29/04/2022;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. ed in particolare l'art. 42;
- lo statuto comunale;

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Settore "Economico-Finanziario" per la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e per la regolarità contabile, rilasciati ai sensi degli art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del T.U. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Con voti unanimi e favorevoli espressi mediante dichiarazione individuale a seguito di appello nominale in videochiamata [(Consiglieri presenti e votanti n. 9 (nove));]

## D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa che sono di seguito interamente richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) Di prendere atto della predisposizione del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il quadriennio 2022 -2025 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Modena, comprendente il P.E.F. del Comune di Lama Mocogno, approvato da ATERSIR, quale Ente competente in materia, con delibera del Consiglio d'Ambito n. 46 del 17/05/2022; e successivamente revisionato e approvato con delibera del Consiglio d'Ambito n.35 del 15/4/2024;
- 2) Di prendere atto altresì che il montante per il calcolo delle tariffe TARI è definito per l'anno 2024 in euro 675.549,00;
- 3) Di ridurre, in conformità a quanto sopra illustrato, le tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2024 nella misura del 1,5%, rispetto a quanto approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 15 del 27/04/2023, esecutiva, e meglio esposte nella seguente tabella:

<b>CLASSE</b>	<b>CATEGORIA</b>	<b>TARIFFA</b>
I	Abitazioni private	€ 2,28
II	Ristoranti, Pizzerie, Trattorie, ...	€ 5,05
III	Frutta, Verdura, Fiori, Uova	€ 6,12
IV	Caffè, Bar, Gelaterie, Birrerie	€ 6,09
V	Alberghi, Locande, Pensioni	€ 3,49
VI	Alimentari non previsti nella cat. III	€ 4,08
VII	Collegi, case di riposo, ospedali	€ 1,83
VIII	Ambulatori, studi medici,...	€ 4,00
IX	Esercizi commerciali diversi dalle cat. IV	€ 4,09
X	Studi professionali, Uffici commerciali, banche, agenzie	€ 7,33
XI	Stabilimenti industriali - Artigianali	€ 2,84
XII	Magazzini, Depositi, Sale esposizioni	€ 1,87
XIII	Teatri, Cinema	€ 3,28
XIV	Scuole, Enti, Musei, Associazioni	€ 1,81
XV	Campeggi, distributori carburante, parcheggi	€ 2,79

- 4) Di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
  - il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, nella misura del 5%;
  - le componenti perequative □□1,□ e □□2,□, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
- 5) Di demandare alla Giunta Comunale la definizione delle scadenze e del numero delle rate per la riscossione della TARI per l'anno 2024;
- 6) Di trasmettere copia del presente atto approvato all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti per i provvedimenti di competenza;
- 7) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, L. 388/2000, il 1° gennaio 2024;

- 8) Di dare atto altresì che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre 2024 e che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- 9) Di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi e favorevoli espressi in separata votazione, mediante dichiarazione individuale, a seguito di appello nominale in videochiamata, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE  
PASINI GIOVANNI BATTISTA

IL VICE SEGRETARIO  
Dott.ssa ANTONIONI ANNALISA





**COMUNE DI LAMA MOCOGNO**  
(Provincia di Modena)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. 178/ del 18/04/2024 del TRIBUTI/ENTRATE ad oggetto: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI. TARIFFE TARI ANNO 2024. PROVVEDIMENTI si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione.

Lama Mocogno li, 18/04/2024

Il Responsabile del Settore SETTORE  
ECONOMICO FINANZIARIO  
GUALANDI KATIUSCIA  
con firma digitale



**COMUNE DI  
LAMA MOCOGNO  
(Provincia di Modena)**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
N. 178/2024**

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
(art. 49, comma 1 - art. 151, comma 4, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)  
Atto di Accertamento dell'entrata  
(art. 179 del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE "ECONOMICO-FINANZIARIO"

Visto l'atto di riferimento

- esprime parere/visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria come segue:
- dispone l'accertamento dell'entrata come segue:
- attesta che lo stesso non è soggetto a parere/visto in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria o all'accertamento di entrata non prevedendo impegno di spesa o modifica di entrata.

Lama Mocogno, 18/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO-FINANZIARIO  
GUALANDI KATIUSCIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI LAMA MOCOGNO**  
**(Provincia di Modena)**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 11 DEL 20/04/2024**

**OGGETTO:** PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI. TARIFFE TARI ANNO 2024. PROVVEDIMENTI

Il sottoscritto Responsabile del procedimento certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio online di questo Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Lama Mocogno, 09/05/2024

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**TORRI ANNAMARIA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)